

COLLEGIO DI BARI

composto dai signori:

(BA) TUCCI	Presidente
(BA) PORTA	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BARTOLINI	Membro designato dalla Banca d'Italia
(BA) BUSSOLI	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(BA) BOTTALICO	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore ESTERNI - FABIO GIROLAMO PORTA

Seduta del 02/12/2024

FATTO

Il ricorrente, titolare di un contratto di prestito assistito da delegazione di pagamento a valere sul quinto della retribuzione mensile - stipulato in data 1 ottobre 2019 ed estinto anticipatamente in base al rendiconto rilasciato dall'intermediario convenuto in data 15 novembre 2022 (con chiusura al 29/02/2024) - lamenta il diniego al rimborso dei costi del finanziamento corrisposti in unica soluzione in sede di erogazione del credito e non ancora maturati. Esperito infruttuosamente il reclamo, a mezzo del presente ricorso l'istante chiede all'Arbitro di accertare e dichiarare il proprio diritto alla restituzione, ex art. 125-sexies Tub, degli oneri commissionali trattenuti all'erogazione e divenuti privi di giustificazione causale, in proporzione al periodo di ammortamento non usufruito (n. 68 rate residue su n. 120 previste in origine), quantificati in complessivi euro 2.050,88, oltre interessi legali. Instaurato il contraddittorio, l'intermediario convenuto si oppone alle istanze del ricorrente deducendo: la chiara ripartizione in contratto delle voci di costo up front ("commissioni di attivazione", "provvigioni per l'intermediario del credito" e "imposta di bollo") e recurring ("commissioni di gestione"); la congruità della riduzione (€ 170,00) operata in sede di conteggio estintivo a titolo di commissioni di gestione; la non rimborsabilità delle commissioni di attivazione e di intermediazione in quanto non soggette a maturazione nel tempo; che la restituzione al consumatore degli oneri legati al perfezionamento del contratto determinerebbe un arricchimento senza causa. Con precipuo riferimento ai costi di intermediazione, la resistente eccepisce, altresì, il proprio difetto di legittimazione passiva vertendosi di corrispettivo versato in favore dell'agente in attività finanziaria cui il cliente ha

liberamente scelto di rivolgersi. A sostegno delle proprie argomentazioni, la resistente richiama la pronuncia della CGUE 09/02/2023, a tenore della quale sarebbe stato superato il principio per cui in caso di estinzione anticipata è dovuto anche il rimborso della quota non maturata dei costi up front. Saggiunge che, pur considerando i principi sanciti dalla sentenza della Corte Costituzionale n. 263/2022, rilevarebbe l'art. 6 del DPR n.180/1950 e la disciplina secondaria emanata dalla Banca d'Italia in ordine alla rimborsabilità dei soli costi recurring, anche in virtù del legittimo affidamento dell'intermediario, in buona fede, sulla correttezza del proprio operato conforme alle istruzioni del proprio Organo di Vigilanza. Per i motivi innanzi esposti, l'intermediario chiede al Collegio di pronunciarsi per il rigetto del ricorso.

DIRITTO

Il ricorrente invoca la restituzione dei costi up front non maturati in conseguenza della prematura estinzione di un prestito rimborsabile mediante delegazione di pagamento a valere sul quinto della retribuzione mensile.

Il Collegio richiama, preliminarmente, il proprio costante orientamento, secondo il quale: (a) in assenza di una chiara ripartizione, nel contratto, tra oneri e costi up-front e recurring, l'intero importo di ciascuna delle suddette voci deve essere preso in considerazione, al fine della individuazione della quota parte da rimborsare; (b) l'importo da rimborsare, relativamente ai costi recurring, è stabilito secondo un criterio proporzionale, *ratione temporis*, tale per cui l'importo complessivo di ciascuna delle suddette voci viene suddiviso per il numero complessivo delle rate e poi moltiplicato per il numero delle rate residue; (c) l'intermediario è tenuto al rimborso a favore del cliente di tutte le suddette voci, incluso il premio assicurativo (cfr. ABF, Coll. Coord. N. 6167/2014).

Rispetto a tale consolidato indirizzo, in data 11 settembre 2019 è intervenuta la decisione della Corte di Giustizia Europea (causa C-383/18, *Lexitor*) che ha fornito l'interpretazione dell'art. 16, par. 1, della Direttiva 2008/48/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 aprile 2008, relativa ai contratti di credito ai consumatori - che ha abrogato la direttiva 87/102 CEE del Consiglio - all'uopo precisando che "il diritto del consumatore alla riduzione del costo totale del credito include tutti i costi posti a carico del consumatore".

In questo contesto si è pronunciato il Collegio di Coordinamento dell'ABF il quale ha ritenuto la direttiva immediatamente applicabile nell'ordinamento interno affermando che "le sentenze interpretative della CGUE, per unanime riconoscimento (v., ex multis, Cass. n. 2468/2016; Cass. n. 5381/2017), hanno natura dichiarativa e di conseguenza hanno valore vincolante e retroattivo per il Giudice nazionale (non solo per quello del rinvio, ma anche per tutti quelli dei Paesi membri della Unione, e pertanto anche per gli Arbitri chiamati ad applicare le norme di diritto)"; tale interpretazione si impone con riguardo alle fattispecie soggette "sia all'art.121, comma 1 lettera e) del TUB, che indica la nozione di costo totale del credito in piena aderenza all'art. 3 della Direttiva, sia all'art.125-sexies TUB che, dal punto di vista letterale, appare a sua volta fedelmente riproduttivo dell'art.16 par. 1 della stessa Direttiva". Pertanto, con riguardo ai ricorsi non ancora decisi, l'ABF ha ribadito il principio per cui l'eventuale previsione negoziale di non ripetibilità di commissioni e oneri debba considerarsi *contra legem* ed ha sancito la rimborsabilità anche degli oneri *up front*, che in assenza di una specifica e ragionevole previsione contrattuale va effettuata secondo un criterio analogo a quello che le parti hanno pattuito per il conteggio degli interessi corrispettivi, i quali costituiscono la principale voce del costo totale del credito dalle stesse espressamente disciplinata (ABF Coll. Coord., Dec. n. 26525/2019). In linea con tali canoni ermeneutici è stato, altresì, sottolineato che la previsione pattizia sul conteggio degli interessi corrispettivi rappresenta il solo riferimento normativo avente "forza di legge tra le

parti” (art. 1372 cod. civ.) utile (nel rispetto del principio di proporzionalità) alla “integrazione giudiziale secondo equità” (art. 1374 cod. civ.). Ciò osservato, in aderenza ai canoni testé richiamati, con riferimento ai contratti di finanziamento sottoscritti prima del 25 luglio 2021, poi anticipatamente estinti, l’indirizzo dell’Arbitro formatosi successivamente alla pronuncia n. 263/2022 della Corte Costituzionale è nel senso di ritenere applicabile l’art. 125-sexies, TUB, nella originaria formulazione, come innanzi interpretato alla luce della predetta sentenza della CGUE, 11 settembre 2019 C-383/18 (c.d. “sentenza Lexitor”).

Il delineato quadro giuridico, in cui la vertenza si colloca, va confermato anche alla luce del disposto dell’art. 27 del d.l. 10 agosto 2023, n. 104, convertito con l. 9 ottobre 2023, n. 136. Nella fattispecie in esame risulta che in sede di erogazione del prestito l’intermediario ha posto a carico del ricorrente le seguenti voci di costo rilevanti ai fini della decisione: € 300,00 a titolo di commissioni di gestione; € 1.123,20 a titolo di commissioni di attivazione; € 2.496,00 a titolo di provvigioni intermediario del credito.

Dalla documentazione agli atti consta che l’intermediario ha decurtato dal debito residuo liquidato in sede di estinzione la quota spettante al cliente a titolo di commissioni di gestione (€ 170,00) calcolata applicando il criterio contrattuale di relativa proporzionalità, tenendo conto al periodo di rateazione non goduto.

In ordine alle ulteriori componenti del costo del credito corrisposte in unica soluzione, il tenore delle clausole determinative delle commissioni di attivazione e delle provvigioni in favore dell’intermediario del credito evidenzia la natura di costi non soggetti a maturazione nel tempo, ove volti a remunerare attività prodromiche alla concessione del prestito (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. nn 6326/2024, 8576/2023, 4046/2022); sicché devono essere restituiti al ricorrente per la parte non giunta a maturazione.

A tale ultimo riguardo - disattendendo la tesi di contrario avviso sostenuta dalla convenuta - alcuna rilevanza può essere attribuita (ai fini del riconoscimento del diritto in capo al delegante alla riduzione degli oneri del finanziamento estesa anche ai costi istantanei) alla sentenza della CGUE del 9 febbraio 2023 (C-555/21) – resa in tema di estinzione anticipata dei contratti di credito immobiliare ai consumatori – posto che le statuizioni della sentenza Lexitor non sono state contraddette dalla più recente pronuncia della CGUE 9 febbraio 2023, C-555/21, avendo la Corte chiaramente evidenziato le “specificità dei contratti di credito relativi a beni immobili residenziali, specificità che giustificano un approccio differenziato (cfr. par. 28 e 32-36)” (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. n. 5157/2023).

Priva di pregio si appalesa anche l’eccezione di carenza di legittimazione passiva sollevata dalla resistente in relazione al capo della domanda concernente le provvigioni corrisposte all’agente intervenuto nell’operazione creditizia, trattandosi di costo del credito riportato nel contratto di finanziamento e incluso nel computo del TAEG ivi valorizzato, come tale soggetto a riduzione ai sensi dell’art. 125-sexies, TUB (cfr. ABF Coll. Bari, Dec. nn. 6856/2023, 23783/2018).

Ne discende il diritto del ricorrente di ripetere la quota proporzionale non maturata dei costi up front in parola, pari a complessivi euro 1.238,00 (importo arrotondato), calcolata – in mancanza di una valida previsione pattizia – adottando il criterio della *curva degli interessi*, la cui quantificazione, avuto riguardo al periodo di dilazione non usufruito, trova riscontro con dettaglio di voci nel seguente prospetto:



Arbitro Bancario Finanziario
Risoluzione Stragiudiziale Controversie

Decisione N. 272 del 13 gennaio 2025

durata del finanziamento ▶	120
rate scadute ▶	52
rate residue	68

TAN ▶	4,144%
-------	--------

	% restituzioni
- in proporzione lineare	56,67%
- in proporzione alla quota	34,20%

n/c	▼	restituzioni				tot ristoro
		importo ▼	in proporzione lineare	in proporzione agli interessi	criterio contrattuale	
○	commissioni attivazione (up front)	€ 1.123,20	€ 636,48	€ 384,08		€ 384,08
○	commissioni gestione (recurring)	€ 300,00	€ 170,00	€ 102,59	€ 170,00	€ 0,00
○	prov. Intermediario (up front)	€ 2.496,00	€ 1.414,40	€ 853,51		€ 853,51
○			€ 0,00	€ 0,00		€ 0,00
○						€ 0,00
○						€ 0,00
○						€ 0,00

rimborsi senza imputazione

tot rimborsi ancora dovuti	€ 1.238
interessi legali	si

Sull'importo innanzi indicato spettano gli interessi legali maturati dalla data del reclamo sino al soddisfo.

P.Q.M.

Il Collegio, in parziale accoglimento del ricorso, dispone che l'intermediario corrisponda al ricorrente la somma di € 1.238,00, oltre gli interessi legali dalla data del reclamo al saldo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE

Firmato digitalmente da

ANDREA TUCCI